

(N. 855)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° dicembre 1954 (V. Stampato N. 887)*

d'iniziativa del Deputato **DAL CANTON Maria Pia**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1954

Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati
al congedo anticipato dal servizio militare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio può essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di età ».

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.